

### Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2014	Numero: 22233	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

### Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	X R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

### Esito

Assoluzione				
X Condanna:	X pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
<b>Concorso di colpa del soggetto leso:</b> no				
<b>Risarcimento alla costituita parte civile:</b> si				
Altro: pena sospesa				
<b>Quantum:</b> anni uno di reclusione				
<b>Gradi precedenti</b>				
1°Grado: Con sentenza del 23/3/2010 il Tribunale di Roma assolveva, per non aver commesso il fatto				
2°Grado: Con sentenza del 28/11/2012 la Corte di Appello di Roma, su impugnazione del P.M. e delle parti civili, in riforma della pronuncia di primo grado, condannava tutti gli imputati per il delitto loro ascritto e concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, determinava la pena in anni uno di reclusione, pena sospesa. Gli imputati venivano, inoltre, condannati al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, da liquidare in separato giudizio.				
<b>Precedente giudizio di Cassazione:</b> no				
<b>Corte di Appello in sede di rinvio:</b> no				

### Classificazione dell'evento

X Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
<b>Tipo di evento:</b>	X Danno materiale	Mancata tutela		
<b>Tipo di infortunio:</b>	lesioni	X morte		

### Fattispecie

Mentre lavorava sul tetto di una scuola in ristrutturazione, senza cintura di sicurezza e senza che i lucernai in plexiglas presenti fossero protetti, uno di essi si rompeva al suo passaggio. Precipitando in terra pativa un grave politrauma che ne determinava il decesso.

### Soggetto leso

X Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:			Ulteriori soggetti lesi: no	

### Tipologia del luogo di avvenimento

X Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
X Pubblico	Privato		

### Principio di diritto

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non operativo ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verificano in conseguenza della violazione dei suoi doveri (cfr. Cass. Sez. 4<sup>^</sup>, Sentenza n. 49821 del 23/11/2012 Ud. (dep. 21/12/2012), Rv. 254094; Cass. Sez. 4<sup>^</sup>, Sentenza n. 16134 del 18/03/2010 Ud. (dep. 26/04/2010), Rv. 247098; Cass. Sez. 4<sup>^</sup>, Sentenza n. 32195 del 15/07/2010 Ud. (dep. 20/08/2010), Rv. 248555). Nel caso di specie il RSPP avrebbe dovuto prevedere nel POS lo specifico rischio di caduta dall'alto, ciò in relazione a lavori che egli sapeva che si sarebbero svolti sul tetto o il cui espletamento avrebbe dovuto conoscere, se solo avesse svolto il suo compito con diligenza.

**Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)**

Rigetto del ricorso

Ricorso inammissibile

Annullamento: *senza rinvio*

*con rinvio*

*con rinvio ai soli fini civili*

**Dispositivo:** La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili per questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 4.000,00, oltre accessori come per legge.

**Note**

**I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.**